



CITTÀ DI MODUGNO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865353 - fax 080.5865343

assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL DPP, PROGETTAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) COMPRENSIVA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA).

CAPITOLATO SPECIALE (D.Lgs. 50/2016 art.23, commi 14 e 15)

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in appalto del servizio di gestione del l'incarico professionale per servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione di: D.P.P.; Piano Urbanistico Generale e del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica comprensiva (comprensiva di Valutazione di Incidenza).

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico ha per oggetto un servizio di prestazione professionale tesa alla redazione di: D.P.P.; Piano Urbanistico Generale e del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (comprensiva di valutazione di incidenza) ai sensi della L.R. 27/07/2001 n. 20 ed in attuazione del D-R-A-G- (Documento Regionale Assetto Generale)

ART. 3- CORRISPETTIVO

L'appalto è affidato a corpo.

L'importo stimato per l'appalto e posto a base di gara ammonta a € 211.000,00 (a) oltre oneri previdenziali al 4 % (b) ed IVA al 22% sul totale (a+b).

I pagamenti in acconto ed a saldo saranno effettuati previo accertamento della regolarità della prestazione e previa acquisizione di ufficio, del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione dell'aggiudicatario.

La liquidazione avverrà nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 4 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato.

E' espressamente vietato il subappalto o la cessione a terzi del contratto, pena la risoluzione di diritto del rapporto.

ART. 5– OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L'affidatario, nell'espletamento del servizio, dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presentecapitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Amministrazione e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite.

L'affidatario è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile oltre agli obblighi derivanti dall'applicazione del GDPRn.2016/679.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si impegna a fornire all'aggiudicatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il corretto espletamento del servizio affidato.

ART. 7 – LOCALI ED ATTREZZATURE

Il servizio in oggetto sarà eseguito presso una sede autonoma della società.

A tal fine l'aggiudicatario assumerà a proprio carico gli oneri e le spese conseguenti ivi comprese quelle relative alle attrezzature informatiche.

ART. 8 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE PREPOSTO

L'appaltatore deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio.

Il personale impiegato dall'affidatario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale di Modugno.

L'affidatario dovrà comunicare il nominativo del responsabile che assume le funzioni di referente dell'attività nei confronti del Comune di Modugno, che dovrà essere sostituito durante la sua assenza.

L'affidatario, in osservanza di ogni norma vigente in materia di lavoro solleva espressamente l'Amministrazione Comunale di Modugno da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e ogni altro adempimento previsto nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del servizio previsto nel presente capitolato.

La mancata applicazione da parte dell'affidatario dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o la mancata regolarizzazione del pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali è causa di risoluzione di diritto del contratto.

L'Amministrazione Comunale potrà ricusare un operatore impiegato dall'appaltatore, per inadempienze e irregolarità commesse nell'espletamento del servizio, richiedendone la sostituzione. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'operatore ricusato dovrà essere sostituito entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell'Ente.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Affidatario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, imputabile a negligenze, errori, omissioni e ritardi sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti del Comune di Modugno e solleva il Comune stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale.

Nei danni sono compresi sia quelli alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

L'appaltatore è tenuto a contrarre apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi durante la gestione del servizio, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, con massimale unico non inferiore ad € 100.000 esclusa franchigia, copia della quale dovrà essere consegnata al Comune di Modugno in sede di consegna del servizio.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario è tenuto al rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto stipulato con il Comune di Modugno nonché l'esercizio da parte dello stesso della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

A tali fini l'affidatario è tenuto a comunicare per iscritto al Responsabile del Procedimento gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ove dovranno affluire i pagamenti relativi al servizio oggetto del presente capitolato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, utilizzando un modulo sottoscritto dal legale rappresentante, corredato da idoneo documento di identità del sottoscrittore.

In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi di questo, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato all'Amministrazione con le stesse modalità sopra descritte, entro sette giorni dalla sua accensione.

ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

L'Amministrazione comunale ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa.

Tale facoltà deve essere comunicata all'appaltatore a mezzo PEC, dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Su richiesta dell'Amministrazione comunale, l'affidatario dovrà comunque proseguire le singole prestazioni, la cui interruzione o sospensione possa provocare danno agli utenti od al Comune, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e previa regolare diffida inviata all'affidatario a mezzo PEC, di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. per ritardo o inadempimento dell'affidatario relativamente agli obblighi posti a carico dello stesso dalle disposizioni contenute nel presente capitolato, con diritto al risarcimento del relativo danno.

ART. 12 – PENALI

Nei casi di inadempienza, anche ad uno, degli obblighi previsti da presente capitolato, e per ogni violazione, salvo se non diversamente disciplinato dal presente capitolato, è stabilita una penale da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, da Euro 100,00 a Euro 1.000,00 secondo la gravità della mancanza accertata.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile del Servizio previa comunicazione all'impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni. L'ammontare della penalità è dedotto, senza alcuna formalità, dall'importo relativo ai servizi posti a carico del Comune.

L'applicazione di un numero di due penali nel corso del rapporto è considerato grave inadempimento e, conseguentemente il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. con diritto per il Comune al risarcimento dei conseguenti danni.

ART. 13 – PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal G.D.P.R. 2016/679/EU (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ciascuna delle parti autorizza l'altra al

trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico disciplinato dal presente capitolato.

Ai sensi delle innanzi richiamate disposizioni, l'appaltatore assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento dei dati personali" di cui entra in possesso in esecuzione delle attività affidate e previste dal presente capitolato.

L'appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali, dei quali viene in possesso, per i soli fini dedotti nel presente capitolato e limitatamente al periodo di vigenza dello stesso, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili a tali finalità.

ART. 14- FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente capitolato il foro territorialmente competente è quello di Bari.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato italiano.

Modugno, 11/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
Ing. Domenico Petruzzellis